

Modulo 1 (Parte I) - Il Ruolo del DEC e del RUP

Gestione digitale e rapporto tra le figure.

Nomina obbligatoria del DEC e incentivi funzioni tecniche.

Controllo qualitativo nell'OEPV negli appalti di servizi.

Avv. Samantha Battiston

23 luglio 2026

Accreditato



Gestione digitale e rapporto tra le figure.

Accreditato



Articolo 114

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, **servizi o forniture** è **diretta dal RUP**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, **si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto** o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo **o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**

Accreditato

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

7. Per i contratti aventi ad oggetto **servizi e forniture** le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, **di norma, dal RUP**, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Accreditato

Articolo 114

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Accreditato



Allegato I.2. Art. 8

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, **anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.**

Modificato dal correttivo

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.

Accreditato



Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

Ovvero:

«Qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una Amministrazione Pubblica, **l'incarico è affidato con le modalità previste dal Codice.**»

Accreditato



ALLEGATO II.14

Articolo 32.

Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione **deve essere diverso dal RUP**, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

Accreditato



ALLEGATO II.14

Articolo 32. Modificato dal correttivo d.lgs.n. 209 del 2024

Servizi e forniture di particolare importanza.

2. Sono considerati **servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo**, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Accreditato



ALLEGATO II.14

Articolo 32. Modificato dal correttivo d.lgs.n. 209 del 2024

Servizi e forniture di particolare importanza.

In via di prima applicazione **possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo**, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Accreditato

Modificato dal d.lgs.n.209 del 2024

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante **può** nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e **sentito il RUP**, uno o più **assistenti** con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Accreditato



PREMESSA

Articolo 39 Allegato II.14

Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, **in quanto compatibili.**

Opportuno dunque specificare le modalità dei controlli nel capitolato

Accreditato

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, **con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.**

Accreditato



Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Accreditato



Articolo 34 Allegato II.14

Contestazioni e riserve.

Fermo restando quanto previsto nel presente Capo **e nei documenti contrattuali** sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7.

Accreditato



Articolo 7 Allegato II.14. Riserve.

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, **il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.**

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Accreditato

Articolo 7 Allegato II.14.

Riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'**esecutore**. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

Accreditato



Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) **l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;**
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) **le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.**

Accreditato



Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

Accreditato



COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Accreditato



COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il **rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.**

Accreditato

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
- c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie

Accreditato

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

Laddove sia indispensabile in relazione alla **natura e al luogo di esecuzione** delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. **Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire**

Accreditato

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali miglie autorizzate dalla stazione appaltante;

Accreditato

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

Accreditato

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

provvedere al **controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto**, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Accreditato

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 modificato dall'art. 40 del d.lgs.n.209 del 2024

5. Per i contratti di **servizi e forniture** la **verifica di conformità** è **effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione**. Per servizi e forniture caratterizzati da **elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità **diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto**. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.*

Gli oneri vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

8. Le modalità tecniche **e i tempi della verifica di conformità** sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. **Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.**

In termini pratici, il DEC deve:

dare avvio all'esecuzione sulla base delle disposizioni del RUP;
impartire all'esecutore le istruzioni operative necessarie;
redigere, quando necessario, il verbale di avvio dell'esecuzione;
verificare la presenza di subappaltatori autorizzati e subcontraenti;
controllare l'effettivo svolgimento delle prestazioni subappaltate;
valutare qualità e adeguatezza del servizio o della fornitura rispetto agli standard contrattuali;
redigere relazioni periodiche e sistematiche sull'andamento dell'esecuzione;
garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
curare la reportistica sulle prestazioni svolte;
segnalare tempestivamente al RUP ritardi, disfunzioni o inadempimenti;
attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni;
controllare la spesa e tenere la contabilità del contratto;
accertare la prestazione eseguita ai fini dei pagamenti;
predisporre il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Accreditato

Nomina obbligatoria del DEC e incentivi funzioni tecniche.

Accreditato



Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri **relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10** sono a carico degli stanziamenti previsti per le **singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli **enti concedenti**. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Periodo soppresso dall'art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, 21 settembre 2023 187/2023/PAR

NOVITA' RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2026

1) Non sono più elencate nel testo dell'articolo le attività incentivabili, ma esse vengono demandate in prima istanza all'allegato I.10

la previgente normativa prevedeva che gli oneri per incentivi “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture”.

Per consolidata giurisprudenza, tale formulazione restringeva il campo di applicazione degli incentivi alle sole procedure di gare di appalto. A questo proposito, giova ricordare la deliberazione n. 15/2019/QMIG, con la quale la sezione delle autonomie, nell'escludere l'estendibilità dell'istituto alle concessioni, ha osservato che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un «di cui» delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.

Accreditato

Il comma 1 dell'art. 45 prevede, **invece**, che gli oneri “**sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**”, estendendo in tal modo **l'ambito di applicazione a tutte le procedure di affidamento.**

Al riguardo, la relazione illustrativa del Consiglio di Stato al nuovo Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'art. 45, testualmente afferma: “Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte **le altre procedure e gli affidamenti diretti**”

Accreditato

Novità: i soggetti che attivano le procedure di affidamento.

La disposizione del comma 1 dell'art. 113 faceva, infatti, riferimento “agli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”, mentre la formulazione del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 fa riferimento “agli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti

L'inserimento degli “enti concedenti” tra i soggetti che attivano le procedure di affidamento e che destinano le risorse per finanziare le funzioni tecniche induce il Collegio a soffermarsi sul significato che lo stesso d.lgs. n. 36/2023 ha inteso attribuire a detto termine. Al riguardo l'allegato I.1 (“Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”) del nuovo Codice dei contratti pubblici definisce così i due soggetti citati dall'art. 45: “a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice; b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice;”

Accreditato



“in siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato-pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del d.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del d.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.”

Accreditato

Parere MIT n. 3378, 13 maggio 2025

Si richiede parere sull'applicabilità dell'incentivo per funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023) alle concessioni di servizi di trasporto pubblico locale. Il D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.10 estendono l'incentivo a concessioni di servizi. Il trasporto pubblico locale (Reg. CE 1370/2007, D.Lgs. 201/2022) ha peculiarità:

- complessità del PEF;
- corrispettivi articolati;
- monitoraggio tecnico-economico costante;
- programmazione e controllo qualità. Si chiede se l'incentivo ex art. 45 sia applicabile alle concessioni di trasporto pubblico locale.

Riguardo ai soggetti che possono attivare le procedure di affidamento, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016 che citava solo le "stazioni appaltanti", aggiunge a queste ultime anche "gli enti concedenti". Tale termine utilizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da ciò emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull'applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione. La risposta è affermativa

Accreditato

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;

Accreditato

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- **direzione dell'esecuzione;**
- **collaboratori del direttore dell'esecuzione**
- **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;**
- collaudo tecnico-amministrativo;
- **regolare esecuzione;**
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi **D.lgs. n. 209 del 2024**

Accreditato

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

2. Le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti** destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture **nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione**. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di **prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.**

modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Servizi e forniture di particolare importanza e comunque superiori ai 500.000

PARERE MIT n. 2721/2024

Il MIT ha chiarito chela sola nomina del DEC non è sufficiente per l'incentivazione.

Infatti, per essere incentivabili, i servizi e le forniture devono rientrare nei casi di “particolare importanza”, come specificato nell'Allegato II.14, articolo 32, del Codice

l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32” deve essere interpretato **restrittivamente**. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività.

Accreditato

PARERE MIT N. 3467 DEL 03 GIUGNO 2025

Quesito

Posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023 "Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro" e, per le forniture, "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro", si chiede, se l'importo rilevante ai fini della considerazione di servizio o fornitura di particolare rilevanza sia quello **posto a base della procedura di gara o quello contrattuale**. La distinzione rileva nei casi di procedure indette al fine di individuare l'OE a cui affidare il servizio o la fornitura il cui importo a base d'asta sia superiore a 500.000 euro e, per effetto del ribasso offerto, l'importo contrattuale risulti inferiore a 500.000 euro. Si chiede inoltre se, nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura **non siano** di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attività tecniche.

Accreditato

PARERE MIT N. 3467 DEL 03 GIUGNO 2025

Risposta

al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP, sebbene il comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 2023 faccia riferimento ai "contratti" di servizi e forniture di particolare importanza, si ritiene che l'importo di 500.000 Euro al quale fa riferimento l'art. 32, commi 2 e 3 dell'all. II.14, sia l'importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale. Ciò in ragione del fatto che, già a monte e prima dell'avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l'eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all'accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici.

Accreditato

Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 30 aprile 2026 n. 160

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, in ragione della suddivisione in lotti per ragioni legate all'efficienza del servizio, ognuno dei quali inferiore alla soglia dei 500.000 euro, sia possibile riconoscere al dipendente comunale, nominato direttore dell'esecuzione, gli incentivi tecnici previsti dalla normativa del codice dei contratti.

La Corte dei Conti precisa che la soglia di 500.000,00 euro, è prescritta per la nomina del DEC quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi. **In merito alla suddivisione dell'appalto in lotti, non importa che esso abbia o meno carattere unitario. Infatti, la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare e l'aggiudicazione di ciascun lotto, distinto o meno che sia per il profilo procedurale e ai fini della partecipazione, costituisce a tutti gli effetti una procedura di gara autonoma e indipendente.** Tuttavia, nel caso di specie non potrà farsi riferimento all'importo cumulato dei lotti per la determinazione dell'importo del fondo incentivante perché, sotto il profilo economico, i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un'unica procedura di gara.

Accreditato

Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 160/2026.

Ai fini della possibilità di erogare incentivi tecnici, il codice dei contratti prevede che ciò può avvenire solo nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, quale figura distinta dal RUP. Tale condizione necessaria, non è sufficiente per poter validamente corrispondere gli incentivi tecnici se l'appalto presenti importi inferiori ai 500.000 euro, a meno che l'appalto di servizi sia stato giudicato come particolarmente complesso, mediante una rigorosa verifica e con motivazione rafforzata circa la complessità del servizio e conseguentemente della prestazione richiesta al direttore dell'esecuzione del contratto.

Accreditato



Corte dei conti, (Sez. controllo della Lombardia), deliberazione del 17 marzo 2026, n.101.

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, i trattamenti accessori di cui all'art. 45 del D. lgs. 36/2023, per le attività previste nell'allegato I.10 e nello specifico relative all'attività di direttore dell'esecuzione spettino al personale dell'Ente locale anche nel caso in cui l'affidamento del servizio pubblico locale sia conferito ad una società mista pubblico-privata, ai sensi e per gli affetti dell'art 17 del D.Lgs. 201/2022.

Al direttore dell'esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti e alla luce di quanto precisato in motivazione, può essere riconosciuto l'incentivo previsto e disciplinato dall'articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023.

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

il Comune di (omissis) ha sottoposto all'attenzione della Sezione il quesito concernente la "possibilità di includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 anche i dipendenti del **servizio personale e finanziario** che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale ultima fase del procedimento".

L'Ente evidenzia che le attività svolte dal servizio personale e ragioneria concernenti la liquidazione degli incentivi sono strettamente correlate alla procedura rientrante nell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e sono divenute particolarmente complesse nel tempo, riferendosi:

ai conteggi sul fondo delle risorse decentrate

alla verifica limiti di spesa individuali

alla contabilizzazione della spesa secondo le vigenti disposizioni Arconet di cui al d.lgs. n. 118/2011

all'imputazione delle spese per gli incentivi a carico degli stanziamenti per le singole procedure.

Accreditato

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

A sostegno della richiesta, l'Ente richiama i pareri del Mit:

“parere del Ministero Infrastrutture n. 2504 del 21.06.2024 nel quale all'espresso quesito: “incentivi tecnici a dipendenti giuridico — amministrativi degli uffici ragioneria e personale della stazione appaltante” viene risposto “valuti la stazione appaltante anche alla luce del proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche” deducendo di conseguenza la discrezionalità dell'ente in materia;

parere del Ministero Infrastrutture n. 2916 del 26.09.2024 nel quale è stato escluso che le mansioni incentivabili siano solo quelle con una spiccata connotazione tecnica”, pareri successivi alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196 del 21 settembre 2023 chiamata ad esprimersi se tra le attività di programmazione incentivabili rientrassero anche quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

Accreditato

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

la Sezione osserva che l'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, che costituisce una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, è disciplinato dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come corretto e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La prima e più significativa novità del decreto correttivo (art. 16) è quella di aver sostituito, all'art. 45 del Codice, la parola "dipendenti" con la parola "personale" ed anche "propri dipendenti" con "proprio personale" e di aver eliminato l'ultimo periodo del sesto comma: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono quindi comprese anche le figure dirigenziali - che sono "personale proprio" dell'Ente - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito. **Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte.**

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo, il decreto correttivo ha integrato l'allegato I.13, inserendo nell'elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili anche il «coordinamento dei flussi informativi», e dunque il personale che svolge detti compiti.

Le novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli incentivi non modificano la finalità della norma che resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 05 maggio 2025 n. 56

Esulano, pertanto, dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva. Per quanto precede, la Sezione non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.

Accreditato



Art. 45 del D.lgs. n. 36 del 2023

L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, **sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.**

L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

Accreditato



Art. 45 del D.lgs. n. 36 del 2023

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale..** L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. **Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.**

Accreditato



PARERE MIT N. 3525 DEL 03 GIUGNO 2025

QUESITO

“Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l'accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all'art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell'art.45 stabiliscono l'impossibilità di corrispondere l'incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte.

RISPOSTA

L'attribuzione dell'incentivo necessita chiaramente, stante l'attuale disposto normativo previsto all'art. 45 del Codice, come evidenziato nella richiesta di parere, di espressa attestazione. Quanto alle modalità, queste dovranno essere previste **nell'apposita disciplina dell'ente relativa all'incentivo.**

Accreditato

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 17/3/2026 n. 101

Al direttore dell'esecuzione del contratto può essere riconosciuto l'incentivo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 in caso di affidamento di un servizio economico di interesse generale a una società mista pubblico-privata, sussistendone tutti i presupposti di legge. In questo caso, diversamente dall'affidamento in house, non si è in presenza di attività svolte in autoproduzione senza ricorso al mercato e senza terzietà della società rispetto all'ente; al contrario, la società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato che presuppone sempre lo svolgimento di una gara pubblica a doppio oggetto — avente ad oggetto simultaneamente la scelta del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione — ai sensi degli artt. 7, comma 5, e 17, comma 1, del TUSP.

L'incentivo deve trovare copertura negli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 228, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, e la ripartizione percentuale tra le figure professionali aventi diritto deve essere contenuta in un atto a valenza negoziale (Corte cost., n. 41/2023; Sez. controllo Lombardia, delib. n. 187/2023/PAR e n. 372/2025/PAR; Sez. controllo Molise, delib. n. 5/2024/PAR).

Accreditato

Art. 45 del D.lgs. n. 36 del 2023

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, **escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata**, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente **acquista** beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Accreditato



Art. 45 del D.lgs. n. 36 del 2023

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di **formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi**;
- b) per la **specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche**;
- c) per la **copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale**

INCENTIVAZIONE INDIRETTA

Accreditato



Corte dei conti, (Sez. controllo Friuli Venezia Giulia), deliberazione del 30 marzo 2026, n.14.

la mancata adozione della disciplina interna da parte della stazione appaltante, può esporre l'ente al risarcimento del danno nei confronti del dipendente che abbia svolto le funzioni tecniche incentivabili in base alla previsione di legge vigente al tempo della procedura di appalto, avendo la disciplina di dettaglio dell'Amministrazione **solo la funzione di specificarne i criteri di riparto**, così come evidenziato dal giudice di legittimità.

Cass. civ. 28/05/2020 n. 10222 ha precisato che "la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti. In altri termini, sorge un diritto in capo al soggetto che ha svolto le funzioni tecniche incentivabili in base alla previsione di legge vigente al tempo della procedura di appalto, avendo la disciplina di dettaglio dell'Amministrazione solo la funzione di specificarne i criteri di riparto.

Accreditato



Corte dei conti, (Sez. controllo Friuli Venezia Giulia), deliberazione del 30 marzo 2026, n.14.

l'adozione della disciplina interna all'Ente, di definizione dei criteri di riparto dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 2023, oltre il termine normativamente previsto di trenta giorni, **consentirà, a condizione che le relative risorse siano state accantonate in quanto previste nel relativo quadro economico dell'intervento, di liquidare i relativi compensi per le procedure di affidamento avviate ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2023, fermi restando tutti gli ulteriori presupposti legittimanti l'insorgenza del diritto**, ossia: effettivo svolgimento delle funzioni specificate nell'Allegato I.10 e, per gli appalti di servizi e forniture, l'avvenuta nomina del direttore dell'esecuzione.

Accreditato



Corte dei conti, (Sez. controllo Friuli Venezia Giulia), deliberazione del 30 marzo 2026, n.14.

La Corte ha rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 2393 del 26 febbraio 2024, ha precisato che “l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 **non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente.** Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell'11.10.2023, **“rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”.**

Accreditato

Corte dei conti, (Sez. controllo Friuli Venezia Giulia), deliberazione del 30 marzo 2026, n.14.

Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l'art. 1, co. 4, lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative". Il Ministero, pertanto, posto tale assunto, prosegue a precisare all'Amministrazione richiedente come per l'erogazione degli incentivi non sia più necessaria l'adozione dell'atto regolamentare, restando tuttavia **"ferma l'esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva"**.

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

Quesito:

Se in caso di nomina del Sindaco - già nominato Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (in ragione della carenza di personale tecnico interno e delle ridotte dimensioni organizzative dell'Ente) - quale RUP – per lavori pubblici in corso di affidamento, sia ammissibile, alla luce dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell'allegato I.10, e dei principi dell'ordinamento degli enti locali, nonché del parere del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n. 3349/2025, secondo il quale dato essenziale per l'assunzione della qualifica di RUP non risiede nel sottostante rapporto di lavoro con il comune, "...bensì nel collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura" il riconoscimento degli incentivi

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

La Corte premette qualche considerazione di carattere generale sulla ratio della deroga al principio generale della separazione tra indirizzo politico e gestione di cui all'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000.

La norma dispone che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e laddove le relative funzioni non vengano attribuite al segretario comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale.

Tale scelta organizzativa, di carattere eccezionale (sul punto TAR Liguria, Sez. I, sentenza 31 marzo 2021 n. 284 e deliberazione ANAC 20 giugno 2023, n. 291 quanto alle cautele da porre in ordine alla prevenzione dei rischi di corruzione e di conflitto di interesse) deve essere prevista in disposizioni di carattere regolamentare

Accreditato

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

la disciplina prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che "...2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative 5 mansioni... Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche..."

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

il Codice dei contratti identifica il primo presupposto della nomina a RUP **nella qualifica di dipendente dell'ente, e, in ipotesi di accertata carenza di organico, di dipendente di altra amministrazione. Anche l'Allegato I.2, conferma tale impostazione, tanto da prevedere che laddove si riscontri carenza dei requisiti professionali richiesti, è possibile che il RUP, sempre dipendente dell'ente, venga supportato da altro personale dell'amministrazione o da tecnici esterni.**

Tanto premesso, e venendo al merito del quesito, occorre allora stabilire se il fatto che l'art. 53, comma 23 della legge 388/2000 consenta in via del tutto eccezionale e residuale dal punto di vista organizzativo, che un appartenente all'organo politico (sindaco o assessore) venga nominato responsabile della struttura organizzativa che sovrintende alla gestione dei lavori pubblici e, in tale veste, assuma il ruolo di RUP, produca l'effetto di assimilazione del rapporto che si è venuto ad instaurarsi tra il Sindaco e il Comune con quello di lavoro dipendente.

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

In realtà, il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l'art. 53 esplicitamente deroga in via assolutamente eccezionale, porta ad escludere certamente la possibilità che il componente dell'organo politico, nominato responsabile del servizio, possa percepire gli emolumenti e le indennità che il contratto nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali riserva ai responsabili dei servizi, come l'indennità di elevata qualificazione. Ed è proprio in questo aspetto di **non assimilazione economica** che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore, tacendo tutte le altre forme di non percorribile equiparazione tra la figura del sindaco nominato responsabile del servizio e quella del lavoratore dipendente che svolge le medesime funzioni e che, in base alla disciplina contrattuale vigente, è incaricato di elevata qualificazione.

Accreditato

Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

La risposta al quesito posto è dunque nel senso di escludere l'incentivo, anche per una serie di considerazioni ulteriori, che non risiedono solo nella mancata riconducibilità in capo al sindaco degli istituti economici che regolano il rapporto dipendente e che connotano il ruolo di responsabile dei servizi affidato ad un dipendente dell'ente, e che riguardano la finalità dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 di **valorizzazione, attraverso gli incentivi tecnici, il capitale umano dipendente favorendo l'incremento della professionalità all'interno dell'amministrazione pubblica e allo stesso tempo realizzando obiettivi di risparmio e di efficientamento dell'azione amministrativa nell'evitare il ricorso a professionisti esterni.**

Accreditato



Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/7/2026 n. 240

Né deve ritenersi introdotta una concezione estensiva della categoria di personale dipendente nella recente deliberazione n. 14/SSRR/2026/QMIG delle Sezioni Riunite, le quali, anzi, nell'escludere che un comune possa riconoscere gli incentivi nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, "restando confinata la materia degli incentivi tecnici al proprio personale interno", ha inteso valorizzare quanto espresso nella deliberazione di questa Sezione n. 369/2025/PAR secondo la quale "per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 45, **il correttivo ha sostituito la parola "dipendenti" con la parola "personale" (ed anche "propri dipendenti" con "proprio personale")**", restando, tuttavia, fermo che "destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione".

Accreditato



Cons. Stato, sez. III, 03 marzo 2026 n. 1641

Legittima la fissazione di range percentuali inferiori per i servizi/forniture che costituiva l'esito di una ponderata valutazione discrezionale.

Difatti, nel settore sanitario si ha un'elevata frequenza di acquisti di beni e servizi, con una conseguente incidenza notevole sul bilancio dell'ente che deve allo stesso tempo essere conforme a principio di contabilità e di equilibrio.

Questa scelta non si è riflessa in alcun modo in un danno economico o in una disparità di trattamento.

.. data la maggiore frequenza delle gare per servizi e forniture in ambito sanitario, gli incentivi percepiti nel concreto da tale personale sono risultati addirittura superiori a quelli erogati nel settore dei lavori.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima questione sottoposta al Consiglio di Stato

Il Ministero ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali la bozza di accordo con i criteri di attribuzione degli incentivi, e uno schema di provvedimento finalizzato a regolare la nomina del personale, le modalità operative del riparto, i termini, le fasi procedurali e gli aspetti organizzativi.

In sede di verifica della compatibilità economico-finanziaria, il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato hanno ritenuto che l'effettiva erogazione delle somme dovesse essere subordinata alla certificazione prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), comprensiva anche della quantificazione delle risorse finanziarie relative al personale interessato.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il MIT ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di definire il punto di equilibrio tra contrattazione collettiva e autonomia della stazione appaltante, tenendo conto del fatto che il nuovo Codice non riproduce il riferimento alla contrattazione decentrata integrativa presente nell'art. 113, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte di cassazione, e ha ribadito che gli incentivi sono una componente del **trattamento economico accessorio** del dipendente pubblico, avente carattere premiale e corrispettivo rispetto alle attività svolte nelle diverse fasi del contratto pubblico.

L'istituto persegue due obiettivi:

valorizzare le competenze del personale interno impegnato nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

contenere i costi che deriverebbero dall'esternalizzazione delle medesime funzioni.

La natura retributiva trova conferma anche nell'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, che consente la corresponsione dell'incentivo ai dirigenti in deroga al **principio di onnicomprensività** della retribuzione.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Il trattamento contabile delle risorse.

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più la costituzione di un apposito fondo per gli incentivi tecnici. Le risorse provengono dagli stanziamenti delle singole procedure, sono determinate in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base dell'affidamento e, per la quota dell'80%, vengono erogate al personale che svolge le attività indicate nell'Allegato I.10.

Le disposizioni del CCNL del Comparto Funzioni centrali consentono, tuttavia, di incrementare il Fondo risorse decentrate con risorse variabili derivanti da disposizioni legislative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale.

Gli incentivi confluiscono quindi nel FRD, ma con una funzione solo contabile e di rappresentazione in bilancio. Le somme restano vincolate alle finalità dell'art. 45 e non possono essere utilizzate per finanziare altri trattamenti accessori. Il transito nel Fondo garantisce trasparenza, verificabilità e corretta contabilizzazione, senza modificare i presupposti, i limiti e la destinazione vincolata stabiliti dalla legge.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Dunque...

La contrattazione collettiva integrativa nazionale deve definire i criteri generali di attribuzione, tra i quali rientrano i range percentuali riferiti alle singole funzioni tecniche, i parametri per valutare impegno, responsabilità e complessità delle attività e i criteri di riduzione delle risorse in presenza di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi.

Rientra però nella competenza gestionale della dirigenza l'applicazione di tali criteri alla singola procedura. Spetta quindi alla stazione appaltante individuare il gruppo di lavoro, determinare le percentuali puntuali all'interno dei range concordati, accertare e attestare le funzioni effettivamente svolte e procedere alla liquidazione degli incentivi.

In tal modo viene separata la disciplina generale dalla gestione del singolo affidamento.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Inoltre...

Il Consiglio di Stato riconosce la possibilità di introdurre ulteriori sub-criteri, destinati a specificare o adattare quelli concordati in sede collettiva attraverso un atto generale che deve rimanere all'interno della cornice definita dalla contrattazione. I sub-criteri non possono modificare, derogare o sostituire i criteri generali, ma possono disciplinare con maggiore dettaglio l'esercizio della discrezionalità dirigenziale.

L'amministrazione può inoltre regolare autonomamente gli aspetti organizzativi e procedurali, quali la composizione del gruppo di lavoro, i termini per l'attestazione delle attività, le modalità di verifica delle funzioni svolte, il procedimento di liquidazione e le responsabilità interne.

Nelle amministrazioni articolate in strutture centrali e periferiche, l'atto non deve necessariamente essere adottato da ogni singola struttura qualificata come stazione appaltante. La competenza deve essere individuata secondo l'ordinamento interno e, quando compatibile con tale assetto, l'amministrazione centrale può adottare una disciplina unitaria.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

La certificazione prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001

Il Consiglio di Stato afferma che l'accordo collettivo integrativo nazionale contenente i criteri generali deve essere sottoposto alla verifica di compatibilità economico-finanziaria. La certificazione è però unica e riguarda l'accordo generale, non le singole procedure di affidamento.

Una volta certificato l'accordo, gli atti di liquidazione relativi ai singoli affidamenti assumono natura gestionale e sono sottoposti agli ordinari controlli della procedura di spesa. Non occorre, pertanto, una nuova certificazione ai sensi dell'art. 40-bis per ogni intervento, lavoro, servizio o fornitura.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Secondo quesito: composizione delle risorse destinate all'incentivazione e, in particolare, la possibilità di comprendervi anche l'IRAP. Secondo la Ragioneria generale dello Stato, l'imposta avrebbe dovuto essere inclusa nell'ammontare complessivo delle risorse. Il MIT ha sostenuto, al contrario, che l'importo previsto dall'art. 45 dovesse essere calcolato al netto dell'IRAP, da finanziare mediante una distinta voce del quadro economico.

Secondo il Consiglio di Stato l'IRAP non deve essere compresa nel monte incentivi perché il soggetto passivo dell'imposta è l'amministrazione essendo quindi un onere fiscale a carico dell'ente e non una componente della retribuzione riconosciuta al dipendente.

Inoltre, l'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le risorse destinate al personale comprendano gli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione mentre l'IRAP ha invece natura tributaria.

Accreditato



Consiglio di Stato con il parere del 10 luglio 2026, n. 1208,

Del resto l'art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 colloca l'IVA e le altre imposte in una voce del quadro economico distinta da quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche.

La stazione appaltante deve quindi calcolare la quota destinata agli incentivi senza sottrarre da essa l'IRAP, che deve essere finanziata separatamente nell'ambito del quadro economico della procedura.

Accreditato



Coperture assicurative per i dipendenti interessati nell'attività contrattuale.

Parere n. 2163/2023 il MIMS

Copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante o ente concedente.

L'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

Accreditato



Coperture assicurative per i dipendenti interessati nell'attività contrattuale.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 31/10/2024 n. 108

Si afferma il principio di diritto secondo cui sussiste, ai sensi dell'art. 45, c. 2, 5 e 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (incentivi per funzioni tecniche), l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all'allegato I.10 di tale decreto legislativo ("Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"), per le ipotesi di responsabilità professionale.

Accreditato



Legge 1 del 2026, c.d. riforma della responsabilità erariale interviene sulla legge n. 20 del 1994, che contiene le “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”.

Articolo 1, lettera a) punto 1, - come si legge nel dossier delle Camere -, tipizza “la colpa grave così da evitare l'incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata ex post al giudice”.

Costituisce colpa grave **la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.** Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

CONFRONTO CON ART. 2 SUL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

Accreditato

POLIZZE ASSICURATIVE

Comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2026 prevede la modifica dell'articolo 1 della legge 20 del 1994 attraverso un nuovo comma 4-bis inerente l'obbligo assicurativo.

“Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”.

Articolo 2 del D.Lgs.n.36 del 2023 comma 4 *“Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché (...).**”*

Controllo qualitativo nell'OEPV negli appalti di servizi.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Le Stazioni Appaltanti devono definire in modo chiaro e dettagliato le modalità di svolgimento dei controlli già nel disciplinare di gara, assegnando precise responsabilità ai soggetti coinvolti (RUP e DEC). È quindi fondamentale che le Stazioni Appaltanti dotino questi soggetti delle risorse e della formazione necessarie per svolgere i controlli in modo efficace, evitando formalità burocratiche.

Visto L'articolo 1 del codice, che afferma il principio per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Considerate Le numerose anomalie ed irregolarità riscontrate in seguito ad una capillare attività di vigilanza d'ufficio su appalti di servizi di diversa tipologia, finalizzata a stimare la correttezza, la completezza e l'efficacia dei controlli operati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione.

Considerato Che la fase di esecuzione degli appalti assume notevole rilevanza, in quanto in essa si traduce la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e ciò può avvenire se l'appaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo l'appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dai documenti contrattuali.

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È necessario nella predisposizione della documentazione provvedere **alla delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto nonché prevedere l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore.**

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È, altresì, opportuno prevedere sempre in **maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento.**

Del pari, **costituisce buona prassi prevedere**, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle **migliorie offerte dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all'inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.**

Accreditato

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

A tale riguardo è stato riscontrato nello svolgimento dell'attività di vigilanza condotta, che il controllo operato dai DEC e dai RUP è solo successivo e prende spesso avvio da segnalazioni dei fruitori del servizio o dai feedback negativi correlati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall'appaltatore.

Simili forme di controllo non possono essere qualificate come adeguate e sufficienti, non risultando conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, che anzi impone una puntuale verifica (attiva) sull'esatto adempimento delle obbligazioni previste dai documenti contrattuali, integrati dall'offerta tecnica, anche sotto il profilo qualitativo

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli.

Al fine di permettere ai soggetti deputati all'espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, **è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l'effettività del controllo.** Ciò anche in considerazione della **particolare complessità e rilevanza delle attività svolte.** A tal proposito si richiama l'attenzione sulla centralità attribuita nel nuovo codice dei contratti pubblici al principio di risultato, declinato come attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, detto principio costituisce criterio prioritario, tra l'altro, **per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.**

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli.

Per contro, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti all'Autorità sono state riscontrate, di frequente, lacune organizzative e strutturali delle unità operative preposte dalle stazioni appaltanti, alla direzione e al controllo sull'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È imprescindibile che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite... non limitandosi ad attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento **a criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.**

.. la corretta esecuzione del servizio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo .. deve essere oggetto di un'articolata attività di verifica, svolta dai soggetti deputati ad accertare la conformità delle prestazioni rese dall'operatore economico, rilasciando le attestazioni periodiche di regolare esecuzione del servizio.

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

L'attività di vigilanza condotta dall'Autorità ha evidenziato, invece, che, nella maggior parte dei casi esaminati, i soggetti preposti ai controlli si limitano ad effettuare unicamente attività di natura formale, non fornendo alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo svolgimento dei controlli stessi, anche dal punto di vista sostanziale.

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

L'articolo 31 comma 2 dell'Allegato II. 14 al codice dei contratti prevede che le attività di controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture **«devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale».**

.. la mancata verbalizzazione dei controlli svolti da parte dei DEC e dei RUP non permette in alcun modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall'appaltatore in sede esecutiva.

Accreditato



Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

La verbalizzazione delle attività di controllo assume ancora più rilevanza negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in relazione alla possibilità di documentare l'effettivo svolgimento delle prestazioni connesse alla proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, successivamente contrattualizzata e divenuta parte integrante delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

Accreditato

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Si rammenta, infine, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.

Si raccomanda quindi di utilizzare al meglio tali strumenti che, oltre a semplificare la gestione delle attività di competenza, consentono anche di seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni.

Accreditato



In un capitolato ben costruito dovrebbero essere indicati almeno:

- periodicità dei controlli;
- soggetti incaricati dei controlli;
- standard qualitativi e quantitativi;
- livelli minimi di servizio;
- indicatori di performance;
- modalità di rilevazione delle non conformità;
- check-list operative;
- verifiche a campione;
- ispezioni ordinarie e straordinarie;
- modalità di contraddittorio con l'esecutore;
- termini per rimozione di disservizi o difformità;
- penali;
- modalità di contabilizzazione;
- documenti necessari per il pagamento;
- procedura di contestazione;
- flussi informativi tra DEC e RUP.

Accreditato

La Delibera ANAC n. 497/2024 insiste sul monitoraggio rigoroso, documentato e continuativo della fase esecutiva.

Le criticità ricorrenti

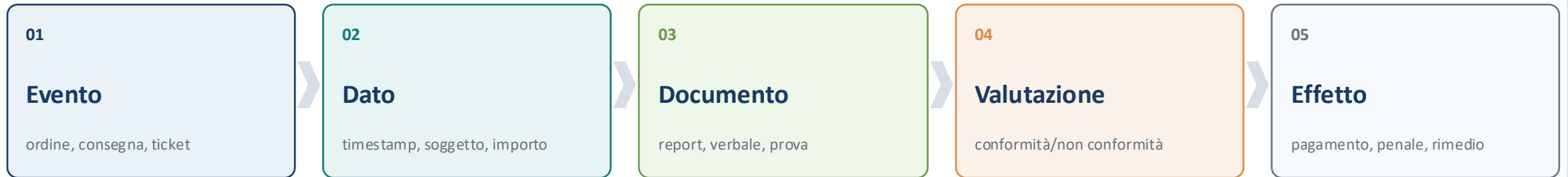
- controlli generici o effettuati solo in sede di liquidazione;
- verbali assenti, sintetici o privi di evidenze;
- scarsa distinzione tra accettazione della fattura e verifica della prestazione;
- mancata attivazione tempestiva di contestazioni e penali;
- difficoltà a ricostruire ex post il percorso decisionale.

La risposta organizzativa

- 01 piano dei controlli coerente con capitolato e KPI
- 02 report periodici e controlli a campione motivati
- 03 contraddittorio tempestivo con l'esecutore
- 04 tracciamento digitale di ordini, verbali, scostamenti
- 05 decisioni motivate su pagamenti, penali, modifiche

Accreditato

Il fascicolo digitale di esecuzione



La piattaforma diventa il “registro naturale” delle attività: controlli, verbali, contestazioni, penali, pagamenti e chiusura.

Regola pratica: ogni controllo deve lasciare almeno tre tracce — dato, documento, valutazione.

Che cosa deve fare una PAT/PAD nella fase esecutiva

- Gestire avvio, ordini, cronoprogrammi, consegne, ticket, SAL/fasi e report periodici.
- Consentire checklist digitali, sopralluoghi, verbali in contraddittorio e allegazione prove.
- Tracciare contestazioni, diffide, penali, sospensioni, modifiche, proroghe e riserve.
- Interoperare con PCP/BDNCP e con sistemi documentali, contabili e di trasparenza.

Accreditato



Il contratto pubblico è ormai un ciclo informativo.

PCP, BDNCP e PAD: il triangolo digitale

- Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione riguarda l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
- Le PAD certificate scambiano dati con BDNCP tramite la Piattaforma Contratti Pubblici.
- La BDNCP consente pubblicità legale, trasparenza e servizi per il ciclo di vita.
- ANAC ha introdotto funzionalità anche per aggiudicazione ed esecuzione nella PCP.

Accreditato



Non basta “avere” una piattaforma: occorre governarla.

Il valore organizzativo delle piattaforme

- Profili e deleghe: RUP, responsabili di fase, DEC, assistenti, uffici contabili e tecnici.
- Workflow: chi inserisce, chi controlla, chi valida, chi firma, chi pubblica.
- Template: verbale, contestazione, checklist, report, certificato/verifica di conformità.
- Monitoraggio: alert su scadenze, KPI, fatture bloccate, penali da istruire.

Accreditato



L'IA non sostituisce il potere amministrativo: può potenziare istruttoria, controllo e conoscenza.

IA nella PA:

- Classificazione e sintesi di documenti: contratti, offerte tecniche, report, verbali, reclami.
- Estrazione dati: KPI, scadenze, importi, soglie, obblighi e allegati mancanti.
- Analisi anomalie: ritardi ricorrenti, cluster di non conformità, trend di reclami, fatture incoerenti.
- Supporto decisionale: bozze motivate, check di coerenza, confronto tra evidenze e clausole.

Accreditato

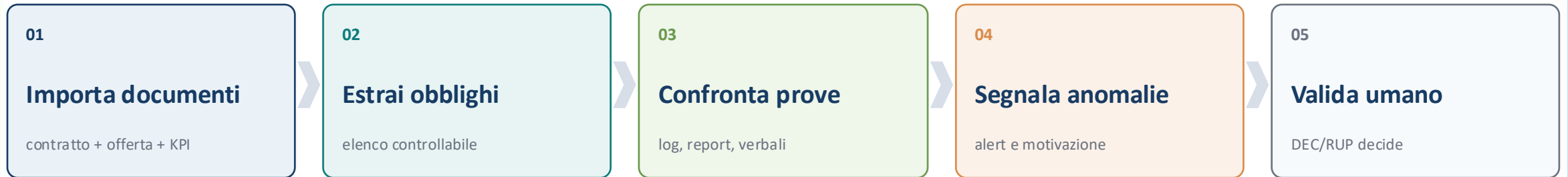


Cosa l'IA non deve fare

- Non deve applicare automaticamente penali senza istruttoria e contraddittorio.
- Non deve validare pagamenti senza verifica umana del RUP/DEC.
- Non deve trattare dati personali o sensibili oltre lo stretto necessario.
- Non deve generare motivazioni “plausibili” ma non ancorate a prove presenti nel fascicolo.

Accreditato

Workflow IA assistita per il DEC



La piattaforma diventa il “registro naturale” delle attività: controlli, verbali, contestazioni, penali, pagamenti e chiusura.

ogni controllo deve lasciare almeno tre tracce:
dato, documento, valutazione.

Dal controllo al miglioramento continuo



La piattaforma diventa il “registro naturale” delle attività: controlli, verbali, contestazioni, penali, pagamenti e chiusura.

Accreditato

GRAZIE PER LA ATTENZIONE

Avv. Samantha Battiston

info@studiobattiston.eu

Accreditato

